

COPIA DPO

REG. AREA 13/serv. finanziario/ REG.GEN. N. 117

Oggetto: Concessione occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche – Autorizzazione Passi Carrabili n. **162 e 163**

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

L'anno duemilatredecim il giorno undici del mese di Febbraio

VISTA la richiesta presentata dal Sig. BONFANTE CARMELO nato a San Cataldo il 03/03/1972 e residente in Mussomeli Via Caltanissetta n.72, C.F. BNF CML 72C03 H792W, assunta in protocollo in data 06/02/2013 prot. n.2930 tendente ad ottenere il rilascio della concessione dei passi carrabili siti a Mussomeli in Via Caltanissetta n.72;

VISTO il regolamento e tariffa per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera C.C. n.62 del 16/05/1994;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale, concernente l'osservanza delle norme dettate dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione, per il rilascio dell'autorizzazione relativa a n.2 passi carrabili, posti nel fabbricato sito in Mussomeli Via Caltanissetta n.72, detti passi carrabili misurano mq. 2,85 e 2,95;

VISTO il parere favorevole da parte dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il capo II del D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere dell'Ufficio Tributi;

VISTI gli artt. 195 e 200 del Testo Unico sulla Finanza Locale approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 15 Gennaio 1994, n.1;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Concedere al Sig. BONFANTE CARMELO nato a San Cataldo il 03/03/1972 e residente in Mussomeli Via Caltanissetta n.72, C.F. BNF CML 72C03 H792W, l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per n. 2 PASSI CARRABILI richiesti nel fabbricato sito in Mussomeli Via Caltanissetta n.72, per una lunghezza di mq. 2,85 e 2,95 alle condizioni tutte previste dalle normative prima richiamate e nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni del Codice della Strada:

ART.27 comma 5, la presente concessione:

- a) ha la durata di anni venti (20) soggetta al rinnovo;
- b) è assoggettata a tutte le prescrizioni indicate nelle avvertenze e norme richiamate;
- c) è assoggettata al pagamento complessivo della tassa annua in applicazione della tariffa regolarmente determinata, ora di annue €. **67,00 arrotondato ai sensi della legge finanziaria 296/06;**
- d) può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuno indennizzo;

ART.22 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285

1- Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabilite nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.

2 – Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provviste di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3 – I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

4 – Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

5 – Il regolamento determina i casi in cui l'Ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6 – Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche piano altimetriche della sede stradale.

7- Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli eccessi e delle diramazioni.

8- Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

.....omissis

ART.27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

1 -omissis

2 - Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'Ente proprietario della strada.

3 – Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria previo deposito di eventuali cauzioni.

4 – I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previste dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5 – I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque accedere gli anni ventinove.

L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

AVVERTENZE

Per la costruzione e manutenzione dei passi carrabili si osservano le seguenti particolari modalità:

- a) i rinterri devono essere limitati al ciglio stradale e la loro superficie deve seguire il piano delle banchine o marciapiedi, consentendo in ogni caso il normale deflusso delle acque e impedendo che esse si riversino sulla strada;
- b) i rinterri devono essere convenientemente costruiti e raccordati alla strada o alla scarpata con opere stabili in muratura adagiantisi su muretti laterali resistenti;
- c) i muri di sostegno non si devono levare oltre il piano stradale e si deve provvedere alla costruzione di parapetti, sotto determinate norme, quando ciò sia ritenuto opportuno per la sicurezza delle persone;
- d) occorrendo provvedere al taglio di scarpata o di muretti laterali alla strada, le nuove scarpate ed i muretti laterali devono essere sistemati in modo da consentire il regolare deflusso delle acque, evitando scoscendimenti o danni alle opere esistenti;
- e) tutte le nuove opere devono essere conformate a quelle già esistenti, coordinando i nuovi ai vecchi manufatti e rispettando, nella solidità e staticità delle opere, la estetica e le migliori regole edilizie.

La proprietà delle nuove opere, anche se fatte a completa spesa del concessionario, è del Comune e in caso di cessazione, abbandono o trasformazione della concessione, il concessionario è tenuto a ripristinare la località nel modo preesistente.

La concessione viene rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate in premessa.

Copia della presente concessione è trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana per gli adempimenti di propria competenza.

Il responsabile del procedimento
(Genco Rosalia)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione)